



## **TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 87 – 21 MAGGIO 2025**

Riunione del 14/05/2025

60.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

Sig. **Strano Gaspare** n.q. di Allenatore della S.S. ASD VOLLEY LAND  
S.S. **ASD VOLLEY LAND** in persona del Presidente p.t. Sig. Strano Giuseppe

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Antonio Amato    Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni    Componente estensore

Con atto di deferimento del 10/03/2025 la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti dei tesserati:

*Sig. **Strano Gaspare**, per aver, il tesserato allenatore Strano Gaspare, al termine della gara del 26 gennaio 2025 n. 3067 Volleyland Carini vs Medtrade Volley Palermo, valevole per il campionato regionale (SICILIA) di Serie D girone A rivolto frasi ingiuriose verso il pubblico ospite (Volley Palermo) e - chiamato a chiarimenti dal Presidente della ASD Palermo Volley - per aver continuato ad inveire anche nei confronti di altra tesserata A. A., dirigente, team manager e responsabile self-guarding della società Volley Palermo*

*ASD Volleyland, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Strano Giuseppe, per responsabilità indiretta per il comportamento costituente illecito disciplinare posto in essere dal suo tesserato Strano Gaspare, come sopra evidenziato, in applicazione del Reg. Giur. Vigente, Art. 76 – Responsabilità delle società comma 2 "Le Società sono responsabili, salvo prova contraria, dell'operato e del comportamento dei propri dirigenti, soci e tesserati."*

#### **OSSERVA**

Con esposto del 29/1/2025, il Presidente della ASD Palermo Volley, informava la Procura Federale di alcuni episodi verificatisi la domenica 26 gennaio dello stesso anno, durante ed al termine della partita



del campionato di serie D femminile girone A, tra la società ospitante ASD Volleyland e la Medtrade Volley Palermo.

A quanto riferito nel citato esposto, e nelle allegate dichiarazioni testimoniali, il pubblico di casa, i dirigenti ed anche le atlete in panchina della Volleyland, nel corso della partita avrebbero, con fare aggressivo, sonoramente manifestato le proprie contestazioni sia nei confronti del direttore di gara che dei dirigenti della squadra avversaria e addirittura l'allenatore sig. Gaspare Strano, al termine dell'incontro, avrebbe pronunciato frasi pesantemente ingiuriose ed offensive sia in generale, verso la tifoseria della Volley Palermo, che, in particolare, contro, la dirigente sig.ra A. A. che aveva preso le difese dei sostenitori della squadra ospite

Le dichiarazioni testimoniali allegate all'esposto erano quelle di due dirigenti della Volley Palermo una delle quali era della sig.ra A. A..

La Procura Federale esaminato l'esposto ed i documenti allegati, con atto di conclusione delle indagini del 25/2/2025 comunicava al tesserato allenatore della Volleyland, sig. Gaspare Strano ed allo stesso sodalizio, in persona del presidente e legale rappresentante, sig. Strano Giuseppe, l'intenzione di procedere al loro deferimento.

Gli incolpati, facevano pervenire alla Procura Federale memoria difensiva a ministero dell'avv. Ottaviano Gueli, con la quale contestavano la ricostruzione dei fatti contenuta nell'esposto del Presidente della ASD Palermo Volley ed avallata dalle allegate dichiarazioni testimoniali e descrivevano gli episodi verificatosi quello stesso giorno, in modo del tutto differente, prospettando, al contrario, un'aggressione verbale nei confronti del sig. Gaspare Strano da parte dei tifosi della Palermo Volley, con la difesa da parte della dirigente A. A. che negava qualsiasi provocazione, nei confronti della quale, il sig. Gaspare Strano per reazione avrebbe proferito la frase: "Sei una bugiarda".

A conferma di questa diversa ricostruzione dell'accaduto l'avvocato degli incolpati depositava le dichiarazioni testimoniali firmate da tre dirigenti della Volleyland.

La Procura procedeva comunque al deferimento degli incolpati ed il Tribunale li convocava per l'udienza del 14 maggio 2025 da tenersi in modalità telematica.

A tale udienza si collegava per Procura Federale, l'avv. Marco Rossini, il quale, ritenuta provata la responsabilità disciplinare degli incolpati chiedeva l'applicazione a carico di entrambi di idonea sanzione; per questi ultimi, si collegava l'avv. Ottaviano Gueli, il quale si riportava integralmente alle memorie difensive già depositate, sia davanti alla Procura Federale che a questo Tribunale, nelle quali sostanzialmente, la difesa era incentrata sul fatto che le divergenti versioni dei fatti proposte dal presidente della Volley Palermo, da una parte e dagli incolpati, dall'altra, erano entrambe supportate



dalle dichiarazioni testimoniali rese per iscritto da dirigenti tesserati dei due sodalizi protagonisti della vicenda che ci occupa.

### **Motivi della decisione**

Risulta *per tabulas*, che le versioni degli accadimenti oggetto del procedimento, poste all'attenzione di questo Collegio, sono decisamente contrastanti ed entrambe avvalorate da dichiarazioni testimoniali di dirigenti tesserati FIPAV.

Le regole del procedimento domestico seguono, per quanto non specificamente regolato dalle norme federali, i principi fondamentali del processo civile, ed è noto che in tale procedimento, la parte che invoca la sussistenza di un fatto a sostegno della propria tesi, ha l'onere di fornire la prova che quel fatto sia avvenuto (art. 2697 c.c.)

Nella fattispecie in esame, non vi è una prova decisiva della responsabilità disciplinare degli incolpati, in presenza delle numerose testimonianze contrarie e di pari valore probatorio, depositate dalla difesa dei prevenuti.

Occorre inoltre, aggiungere che la descrizione dei fatti svolta nell'esposto alla Procura Federale dal presidente della Volley Palermo e soprattutto dalle testimoni di cui sono riportate le dichiarazioni, tratteggiano un atteggiamento verbalmente piuttosto violento ed accusatorio da parte della tifoseria, delle atlete e dell'allenatore della Volleyland, nei confronti dei tifosi avversari e della direttrice di gara, che, secondo quanto normalmente accade, avrebbe dovuto comportare un provvedimento da parte del Giudice di gara o comunque una qualche menzione nel referto della partita, cose che invece non risultano avvenute.

Questo Tribunale, pertanto ritenuto che non sia stata raggiunta la prova della responsabilità disciplinare degli incolpati, provvede come da dispositivo.

### **PQM**

Il Collegio dispone il non luogo a sanzione nei confronti di Gaspare Strano e della Volleyland ASD in persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Così deciso in Roma il 16 Maggio 2025

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 Maggio 2025